

Legge federale sul raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità (Legge sul raccordo RAV, LRAV)

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale¹;
in esecuzione della Convenzione del 5 novembre 1999² tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativa al raccordo della Svizzera alla rete ferroviaria francese e in particolare alle linee ad alta velocità;
nonché in esecuzione dell'Accordo del 6 settembre 1996³ tra il Capo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni e il Ministro dei trasporti della Repubblica federale di Germania sulla garanzia della capacità delle linee d'accesso nord alla nuova ferrovia transalpina (NFTA);

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 2004⁴,

decreta:

Art. 1 Obiettivi

¹ Il raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità (raccordo alla rete ad alta velocità, raccordo RAV) è volto a rafforzare la Svizzera in quanto piazza economica e Paese turistico nonché a trasferire per quanto possibile su rotaia il traffico stradale e aereo internazionale.

² Il raccordo RAV è inteso segnatamente a ridurre i tempi di percorrenza tra la Svizzera e Monaco, Ulm e Stoccarda da un lato, nonché Parigi, Lione e Francia meridionale dall'altro.

Art. 2 Campo d'applicazione

La presente legge concerne la realizzazione della prima fase del raccordo RAV.

Art. 3 Progetto

¹ Il progetto di raccordo RAV comprende i provvedimenti edili necessari per realizzare il raccordo RAV nei limiti dei mezzi stanziati.

- 1 RS 101
- 2 RS 0.742.140.334.97
- 3 RS 0.742.140.313.69
- 4 FF 2004 3335

² La prima fase del raccordo RAV prevede i provvedimenti sulle tratte:

- a. Zurigo – San Gallo – Bregenz – Lindau – Geltendorf – Monaco;
- b. Zurigo – Bülach – Sciaffusa – Singen – Stoccarda;
- c. Belfort – Digione;
- d. Losanna – Frasne – Digione e Pontarlier – Frasne – Digione;
- e. Ginevra – Bellegarde – Nurieux – Bourg-en-Bresse – Mâcon;

Art. 4 Progettazione e costruzione

¹ I gestori delle infrastrutture progettano e costruiscono il raccordo RAV.

² La Confederazione disciplina i suoi rapporti con i gestori delle infrastrutture per mezzo di convenzioni. In esse vengono fissati in dettaglio le tratte, le prestazioni, i costi, le scadenze, la concessione dei mezzi finanziari, nonché l'organizzazione.

³ Le convenzioni sottostanno all'approvazione del Consiglio federale.

⁴ Le convenzioni sui provvedimenti in Svizzera sono presentate al Consiglio federale dopo che le approvazioni dei piani conformemente all'articolo 18 della legge federale del 20 dicembre 1957⁵ sulle ferrovie sono passate in giudicato.

Art. 5 Assegnazione di mandati

I gestori delle infrastrutture assegnano mandati di fornitura, di prestazioni e di costruzione conformemente alla legislazione federale in materia di acquisti pubblici.

Art. 6 Ottimizzazione costante dei lavori

Nella realizzazione del raccordo RAV occorre tenere costantemente conto, secondo il principio dell'ottimizzazione economica e aziendale, dei progressi tecnologici in campo ferroviario, delle migliori organizzative, nonché dell'evoluzione nel traffico viaggiatori e merci.

Art. 7 Finanziamento

L'Assemblea federale stanZIA mediante decreto federale il credito d'impegno necessario per realizzare la prima fase del raccordo RAV.

Art. 8 Modalità di finanziamento

La Confederazione, mediante il Fondo per i grandi progetti ferroviari, mette a disposizione come segue i mezzi stanziati:

- a. per il finanziamento dei provvedimenti in Svizzera sono concessi mutui rimborsabili, a interesse variabile e contributi a fondo perso;

⁵ RS 742.101

- b. per il prefinanziamento di provvedimenti in Germania sono concessi mutui rimborsabili, a interesse variabile; questi mutui sono contabilizzati nel bilancio corrente del Fondo per i grandi progetti ferroviari;
- c. per il cofinanziamento di provvedimenti in Francia sono concessi contributi a fondo perso.

Art. 9 Vigilanza e controllo

Il Consiglio federale assicura la vigilanza e il controllo della realizzazione del raccordo RAV.

Art. 10 Rendiconto

Il Consiglio federale informa annualmente le Camere federali circa:

- a. lo stato dei lavori per il raccordo RAV;
- b. le spese effettive in base al credito d'impegno stanziato;
- c. l'onere che ne è risultato per la Confederazione e quello previsto per il quinquennio successivo.

Art. 11 Procedura e competenze

La procedura e le competenze relative alla pianificazione, alla costruzione e all'esercizio del raccordo RAV in Svizzera sono rette dalla legge del 20 dicembre 1957⁶ sulle ferrovie.

Art. 12 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Art. 13 Referendum, ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

